

ALLA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DI ESTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 36
DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 25 MARZO 2015, N°35 E S.M.I.**

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la gestione e la riscossione del contributo di estrazione di cui all'art.36 della Legge Regionale Toscana 25 Marzo 2015, n.35 e ss.mm.ii..
2. Il contributo di estrazione è applicato a tutti i materiali per uso ornamentale e relativi sottogruppi, ossia i "materiali da taglio" e i "derivati dei materiali da taglio", così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), punti 2, 2.1 e 2.2 della medesima Legge Regionale.

Art 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) *qualità dei materiali da taglio per usi ornamentali*: tutti i materiali di cui alla L.R.T. n.35/2015, art.2 comma 1, lett. c, punto 2, ovvero marmi, cipollini, arenarie, graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tufi, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti. I materiali per usi ornamentali si distinguono in due sottogruppi:
 - 1) *materiali da taglio*: sono i materiali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini;
 - 2) *derivati dei materiali da taglio*: materiale proveniente dalla coltivazione di cave di materiale per uso ornamentale a cui è connesso per dislocazione e continuità, non idoneo alla produzione di blocchi, lastre e affini, listelli, nonché, materiali di sfrido della riquadratura e del taglio effettuato in cava, destinato alla commercializzazione e, pure esso, oggetto dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e del progetto di coltivazione che ne stima la quantità.
 - b) *tipologia merceologica dei materiali da taglio*: classificazione dei materiali da taglio in tipologie commerciabili in base alle caratteristiche estetiche, giacimentologiche e cromatiche dei materiali, e precisamente: Statuario 1° scelta, Statuario 2° scelta, Calacatta 1° scelta, Calacatta 2° scelta, Crema 1° scelta, Crema 2° scelta, Venatino, Paonazzo, Venato C, Arabescato, Zebrino, Bianco Carrara C, Bianco Carrara C/D, Venato C/D, Verdello, Nuvolato, Bardiglio, Bianco Carrara D, Venato D, Marmi scuri. Le tipologie merceologiche dei materiali da taglio possono essere modificate con apposito provvedimento del dirigente competente.
 - c) *tipologia produttiva dei materiali da taglio*: classificazione dei materiali da taglio in tipologie commerciabili in base alla loro forma e difettosità, e precisamente:
 - 1) *blocchi quadrati/sani*: blocchi privi di fratture o comunque con fratture di limitata estensione la cui perdita in resa sia inferiore al 20 % in fase di segagione;

- 2) blocchi semisquadrati/difettosi: blocchi con fratture, difetti e geometria che comportano perdite comunque inferiori al 40% in fase di segazione, di dimensioni tali da poter essere ancora utilizzati, con opportuni tagli di riquadratura, per ottenere lastre o lavorati come soglie o gradini;
 - 3) blocchi informi: blocchi con fratture, difetti e geometria che comportano perdite in resa superiori al 40% in fase di segazione, utilizzati per la produzione di marmette o altri prodotti diversi da lastre, ottenuti da taglio con disco diamantato (tagliablocchi).
- d) *tipologia produttiva dei derivati dei materiali da taglio*: derivati dei materiali da taglio commerciabili e classificabili in base alle loro caratteristiche fisiche, tecnico-produttive, dimensionali e merceologiche:
- 1) massi informi per scogliere di qualsiasi qualità di marmi, di dimensioni varie e di volume non inferiore a metri cubi 0,10 (270 Kg.) e non superiore a metri cubi 2,00 (5.400 Kg.) ("scogliere");
 - 2) scaglie di marmo bianco, di dimensioni varie e di peso singolo non superiore a 270 Kg., idonee alla produzione di carbonato di calcio premacinato e/o macinato e alla produzione di granulati e similari ("scaglie bianche");
 - 3) scaglie di marmi scuri e/o colorati, di dimensioni varie e di peso singolo non superiore a 270 Kg., destinate ad opere civili, a riempimenti, a cementerie e ad usi similari ("scaglie scure/colorate");
 - 4) pietrisco, di dimensioni comprese tra 25 e 70 mm. di diametro, ricavato da vagliatura di materiali detritici, con contenuto di terre inferiore al 40% ("pietrisco");
 - 5) terre di dimensione inferiore ai 25 mm. di diametro, anche frammiste ad altro materiale detritico di dimensione massima di 100 mm presente, comunque, in percentuale inferiore al 60% (cd. "terre").
- e) *scheda merceologica*: scheda tecnica (**all. A**), predisposta dal competente Settore Comunale per ogni singola cava attiva, in cui sono elencate tutte le tipologie merceologiche dei materiali da taglio presenti, con l'indicazione in percentuale, per ciascuna, della loro incidenza sul materiale da taglio complessivamente estraibile. Per ciascuna tipologia merceologica sono inoltre indicate, sempre in percentuale, le tipologie produttive (blocchi squadrati, semisquadrati, informi).
- f) *valore di mercato*: rappresenta il valore di vendita sul mercato, espresso a tonnellata, di ogni singola tipologia merceologica, a sua volta suddivisa nelle diverse tipologie produttive ("blocchi squadrati/sani", "blocchi semisquadrati/difettosi" e "blocchi informi") estraibili nelle cave attive di Carrara.
- g) *valore medio di mercato*: rappresenta il valore medio di mercato, espresso a tonnellata, di tutta la produzione di materiale da taglio estraibile in ogni singola cava attiva.

scheda di valutazione merceologica: scheda tecnica (**all. B**), predisposta dal competente Settore Comunale per ogni singola cava attiva, attraverso la quale viene calcolato, interpolandola con la scheda merceologica, il valore medio di mercato della singola cava.

Art. 3

Determinazione del contributo di estrazione per i materiali da taglio

1. Il contributo di estrazione di cui al comma 1) dell'art. 36 della Legge Regionale Toscana n.35/2015 e ss.mm.ii. per i materiali da taglio estratti nelle cave di Carrara è versato dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in rapporto alle quantità e qualità dei materiali estratti. Per la determinazione del valore medio di mercato del materiale estraibile da ogni singola cava si procede secondo le modalità ed i criteri di cui ai commi seguenti.
2. per ogni cava in attività, in contraddittorio con i soggetti economici interessati, viene definita una "scheda merceologica" (all. A) dei materiali da taglio, ottenuta individuando, in percentuale sul materiale complessivamente estraibile nella singola cava, le seguenti caratteristiche:
 - a) qualità dei materiali da taglio per usi ornamentali estraibili nella cava autorizzata (marmo);
 - b) per ogni qualità di materiale da taglio per uso ornamentale vengono individuate, in percentuale, tutte le tipologie merceologiche dei materiali estraibili in base alle caratteristiche estetiche, giacimentologiche e cromatiche dei materiali stessi (Statuario 1° scelta, Statuario 2° scelta, Calacatta 1° scelta, Calacatta 2° scelta, Crema 1° scelta, Crema 2° scelta, Venatino, Paonazzo, Venato C, Arabescato, Zebrino, Bianco Carrara C, Bianco Carrara C/D, Venato C/D, Verdello, Nuvolato, Bardiglio, Bianco Carrara D, Venato D, Marmi scuri)
 - c) per ogni tipologia merceologica vengono infine individuate, in percentuale, le tre tipologie produttive dei materiali presenti ("blocchi quadrati/sani", "blocchi semiquadrati/difettosi" e "blocchi informi") tenendo conto della situazione giacimentologica, con particolare riguardo al grado di fratturazione ricavato dall'esame visivo dei fronti di scavo e dalla documentazione tecnica dei piani di coltivazione autorizzati.
3. Il procedimento amministrativo per la definizione delle "schede merceologiche" relative ai materiali estraibili è avviato dal competente ufficio comunale. Il procedimento di definizione, cava per cava, delle specifiche "schede merceologiche" dei materiali da taglio estraibili si conclude con l'approvazione di apposito provvedimento da parte del competente dirigente del Settore Comunale. Le schede così approvate possono essere modificate a seguito del verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
 - l'impresa escavatrice presenti una richiesta di autorizzazione o di variante che comporti modifiche all'escavato;
 - l'impresa escavatrice presenti un'istanza di revisione, debitamente motivata;
 - qualora emergano, a seguito delle lavorazioni e/o dei controlli effettuati in cava dal personale dell'ente, elementi e/o circostanze che non siano state oggetto di precedente valutazione.

L'eventuale, nuova valutazione conseguente ad una o più delle circostanze sopra indicate si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione di apposito provvedimento da parte del competente dirigente del Settore Comunale.

E' in ogni caso fatto obbligo all'impresa escavatrice, titolare di autorizzazione, di segnalare tempestivamente qualsiasi evento, elemento o circostanza che possa comportare variazioni alla "scheda merceologica" in essere, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52 della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i..

In sede di prima applicazione del presente regolamento si applica quanto stabilito con determinazioni del dirigente del Settore Risorse Ambientali e Marmo n.47 del 16/04/2018 e n. 463 del 27.07.2018.

4. Per tutte le tipologie di materiali da taglio rilevate con il procedimento di cui al comma 2) (*scheda merceologica*) si procede ad effettuare una stima, attraverso apposita istruttoria svolta dall'ufficio competente, allo scopo di individuare i *valori di mercato* per tonnellata riferibili a ciascuna tipologia merceologica e produttiva estraibile nelle cave in attività; per le valutazioni di cui al presente comma e dei commi precedenti gli uffici possono avvalersi di specifiche competenze tecniche, anche esterne all'amministrazione Comunale. Il prezzo di mercato viene rilevato e stimato con riferimento ai materiali grezzi estratti, cioè ai materiali come si presentano al termine del processo produttivo in cava, ma a prescindere dal luogo in cui gli stessi materiali vengono concretamente commercializzati e/o venduti.
5. Il procedimento di determinazione dei valori di mercato unitari viene svolto in via ordinaria ogni quattro anni e si conclude con l'adozione, di apposito provvedimento da parte del Dirigente del settore competente. I valori possono essere modificati, sempre a giudizio del competente Settore Comunale, anche prima della scadenza del quarto anno nel caso in cui siano intervenute modifiche normative e/o regolamentari che possano incidere sui valori di mercato unitari e/o siano state accertate significative variazioni nel mercato del lapideo di riferimento.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, continueranno ad applicarsi i valori di mercato stabiliti con la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 28.04.2018, fintanto che non verranno attivate e concluse le procedure di cui ai precedenti commi.
6. Il *valore medio di mercato* a tonnellata dei materiali da taglio prodotti da ciascuna cava in attività si ottiene attraverso la compilazione della *scheda di valutazione merceologica*, (**all. B**), redatta per ogni singola cava in attività. La scheda di valutazione merceologica viene redatta sulla base della *scheda merceologica* di cui al precedente comma 2, nonché sulla base dei *valori di mercato*, determinati con la procedura di cui al comma 4), attraverso il seguente procedimento di media ponderata:
 - per ciascuna tipologia merceologica rilevata nella scheda merceologica di cui all'allegato A (colonna "b") viene calcolato il corrispondente valore medio di mercato moltiplicando le singole percentuali delle tipologie produttive presenti (blocchi sani, semisquadrati, informi - colonne "d", "e", "f") per il relativo valore di mercato e sommando, infine, i tre risultati ottenuti.
 - i valori medi di mercato di ciascuna tipologia merceologica così ottenuti vengono quindi moltiplicati ognuno per la percentuale indicata nella colonna "c" della *scheda merceologica* che rappresenta la quantità percentuale di ogni tipologia merceologica presente in cava sulla produzione totale estraibile; la somma di tutti i valori così ottenuti rappresenta il valore medio di mercato della singola cava.

7. L'importo del contributo di estrazione per tonnellata di materiale da taglio estratto di ogni singola cava attiva si ottiene applicando l'aliquota stabilita all'art. 36 della L.R.T. n. 35/2015, salve sue successive modifiche, percentualmente correlata al valore medio di mercato del materiale di ciascuna cava, ottenuto secondo le modalità di cui al precedente comma 6).

Art. 4

Determinazione del contributo di estrazione per i derivati dei materiali da taglio

1. Il contributo di estrazione per i derivati dei materiali da taglio, ovvero per i materiali detritici provenienti dalla coltivazione dei materiali ad uso ornamentale e destinati alla commercializzazione per usi diversi è determinato secondo le modalità e i criteri di cui ai successivi commi ed è versato dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva per ciascuna categoria individuata, commisurata alle quantità effettivamente estratte rilevate dai dati registrati dalle pesi comunali o dalle pesi convenzionate ai sensi del successivo art. 5.
2. I materiali di cui al comma 1) sono classificati nelle tipologie produttive individuate al precedente art. 2, comma 1), lett. d). Le tipologie produttive possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Per ogni cava in attività, limitatamente alle categorie delle "scaglie" (scaglie bianche e scaglie scure/colorate), viene stimata, in contraddittorio con i rappresentanti delle ditte interessate, la percentuale di produzione di ciascuna delle due categorie tenendo conto delle qualità e tipologie produttive dei materiali da taglio estratti ed estraibili, della situazione giacimentologica delle cave e della potenziale idoneità all'utilizzazione delle scaglie stesse. Il contributo di estrazione verrà determinato tenendo conto delle quantità complessivamente estratte, rilevate alle pesi, correlate alle percentuali come sopra predeterminate. Il procedimento amministrativo per l'individuazione delle percentuali in questione è avviato dal competente Ufficio Comunale e si conclude con l'adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente del Settore competente.
4. Per le valutazioni di cui ai commi precedenti gli uffici possono avvalersi di specifiche competenze tecniche, anche esterne all'amministrazione Comunale.
5. Le percentuali di cui al comma 3 possono essere modificate a seguito del verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
 - l'impresa escavatrice presenti una richiesta di autorizzazione o di variante che comporti modifiche all'escavato;
 - l'impresa escavatrice presenti un'istanza di revisione, debitamente motivata;
 - qualora emergano, a seguito delle lavorazioni e/o dei controlli effettuati in cava dal personale dell'ente, elementi e/o circostanze che non siano state oggetto di precedente valutazione.

L'eventuale, nuova percentuale di produzione conseguente ad una o più delle circostanze sopra indicate si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione, da parte del Dirigente del settore competente, di apposito provvedimento;

E' in ogni caso fatto obbligo all'impresa escavatrice, titolare di autorizzazione, di segnalare tempestivamente qualsiasi evento, elemento o circostanza che possa comportare variazioni alle

percentuali tra scaglie bianche e scaglie scure in essere, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52 della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i..

In sede di prima applicazione del presente regolamento, continueranno ad applicarsi le percentuali stabilite dal dirigente del Settore competente con determinazione n. 602 del 24.08.2018, fin tanto che non verranno attivate e concluse le procedure di cui ai precedenti commi.

6. E' vietato il trasporto contemporaneo di più tipologie merceologiche attraverso le pese pubbliche o convenzionate di cui al successivo art. 5. Nel caso in cui venga accertato che un singolo autocarro trasporti contemporaneamente due o più tipologie produttive, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge regionale 35/2015 e ss.mm.ii, dal Codice della Strada e/o dal presente regolamento sarà applicata, a tutto il carico, la tariffa unitaria del contributo di estrazione più alta tra quelle delle tipologie produttive trasportate. E' consentito il trasporto misto su unico autocarro di derivati dei materiali da taglio unicamente nei casi previsti dai successivi commi.
7. E' consentita l'asportazione da una cava di materiale misto, ossia appartenente a due o più tipologie produttive tra i derivati dei materiali da taglio, ed il conseguente trasporto contemporaneo su singolo autocarro esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) qualora sussista la necessità di asportare materiale giacente all'interno del complesso estrattivo autorizzato, accumulato nel tempo e/o conseguente a operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza; i competenti uffici comunali provvedono, in tal caso, ad effettuare un sopralluogo al fine di valutare la richiesta e predeterminare quantità, tipologie e relative percentuali del materiale presente, nonché le tempistiche di asportazione; successivamente, verrà stipulata una convenzione con il soggetto interessato, contenente le modalità operative di asportazione, i termini e tutte le altre condizioni necessarie. Saranno emesse note di pagamento fino a concorrenza del quantitativo massimo consentito e secondo i criteri e le percentuali contenuti nell'autorizzazione rilasciata. Qualora il materiale "misto" trasportato ecceda i quantitativi autorizzati, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge regionale 35/2015 e ss.mm.ii, dal Codice della Strada e/o dal presente regolamento, si provvederà ad emettere nota di pagamento applicando, per le parte eccedente, la tariffa più alta tra quelle applicabili ai materiali trasportati. Il materiale "misto" così autorizzato non concorre alla determinazione delle percentuali di cui al precedente comma 3).
 - b) qualora, per cause legate alla logistica di lavorazione in cava, non sia possibile separare le categorie di materiale di cui al precedente comma 2) attraverso grigliatura, vagliatura o altra specifica lavorazione. In questo caso i volumi massimi di stoccaggio e gli spazi di accumulo del materiale in aree di cava devono essere preventivamente previsti e specificati nel piano di coltivazione e devono essere predeterminate le tipologie e le relative percentuali del materiale presente. Saranno emesse note di pagamento secondo i criteri e le percentuali contenuti nell'autorizzazione rilasciata. Il materiale "misto" così autorizzato non concorre alla determinazione delle percentuali di cui al precedente comma 3).
8. Gli importi unitari a tonnellata del contributo di estrazione per i derivati dei materiali da taglio di cui all'articolo 36 comma 3) della L.R. Toscana n. 35/2015 e ss.mm.ii. sono stabiliti dalla Giunta sulla base della istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore competente in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, nonché ai sensi dell'art. 36, commi, 2 e 3 della Legge Regionale Toscana

n° 35/2015 e ss.mm.ii.: nello stabilire gli importi del contributo di estrazione per i derivati dei materiali da taglio la Giunta Comunale tiene conto dell'ammontare medio annuale delle spese che il Comune intende sostenere e/o comunque impegnare per gli interventi e gli adempimenti a cui sono destinati i contributi dovuti per i materiali da taglio e per i derivati ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 della Legge Regionale Toscana n°35/2015 e ss.mm.ii. .

9. La comprovata adesione volontaria delle imprese titolari della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva al sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-management and audit scheme "EMAS") schemi di certificazione ambientale e/o schemi di certificazione sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001, ISO 45001) comporta, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della Legge Regionale Toscana n° 35/2015 e s.m.i., una riduzione del 5% con riferimento a tutti gli importi unitari del contributo di estrazione sui derivati dei materiali da taglio per tutta la durata di validità delle suddette certificazioni. Le ditte titolari dell'autorizzazione all'escavazione dovranno espressamente richiedere l'applicazione di tale riduzione allegando alla richiesta idonea documentazione.

Art. 5

Pese pubbliche e pese convenzionate

1. Al fine di determinare l'importo del contributo di estrazione di cui ai precedenti artt. 3 e 4, ogni autocarro che trasporta materiali soggetti al pagamento di detto contributo deve transitare attraverso la pesa pubblica in loc. Miseglia.
2. Per i medesimi fini di cui al comma 1), possono essere convenzionate con il Comune, su richiesta dei soggetti interessati, impianti di pesatura privati posti all'interno dei bacini marmiferi carraresi. Per la stipula della Convenzione, tali impianti devono essere in regola con le normative urbanistiche ed edilizie, in possesso delle necessarie certificazioni per la rilevazione dei pesi, regolarmente tarati, mantenuti e controllati secondo le vigenti disposizioni di legge; devono inoltre possedere le medesime caratteristiche funzionali e tecnologiche della pesa pubblica di Miseglia, sia in termini di capacità di pesatura che di hardware e software in dotazione; in particolare devono essere in grado di interagire 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno con il software di gestione della pesa pubblica di Miseglia attraverso un sistema telematico messo a disposizione dal Comune. Con la Convenzione vengono dettagliati diritti ed obblighi del Comune e del soggetto interessato, anche con riferimento alle modalità di installazione, utilizzazione, conservazione e manutenzione degli impianti, dei software e dell'hardware installati. Deve inoltre essere prevista una copertura assicurativa a tutela di furto, incendio, atti vandalici a favore del Comune sulle apparecchiature e sul software utilizzati e di proprietà dell'ente. Ogni variante, modifica, intervento strutturale o sull'hardware eseguito all'impianto di pesatura convenzionato deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. In caso di temporanei malfunzionamenti della pesa convenzionata, le pesature degli autocarri dovranno necessariamente svolgersi presso altro impianto pubblico o convenzionato, sempre posto all'interno dei bacini marmiferi di Carrara.

Art. 6

Accertamento e riscossione del contributo di estrazione

1. Tutti i materiali da taglio e i derivati dei materiali da taglio provenienti dalle cave dei bacini marmiferi di Carrara sono soggetti al pagamento del contributo di estrazione. Le quantità dei materiali da taglio e le quantità e le categorie dei derivati dei materiali da taglio sono accertate a seguito delle operazioni di pesatura presso le pese comunali e/o quelle convenzionate, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione di trasporto fornite dai soggetti abilitati e incaricati del trasporto dei materiali dalle cave ai luoghi di destinazione. Le dichiarazioni e la documentazione fornite da tali soggetti sono acquisite elettronicamente nel corso delle operazioni di pesatura attraverso la scansione del documento di trasporto, e devono contenere anche l'indicazione della cava di provenienza (numero e denominazione) e la destinazione dei materiali trasportati. I competenti Settori comunali effettuano controlli a campione sui transiti alle pese comunali e convenzionate.
2. I dati identificativi di tutti gli autocarri che effettuano il trasporto dei materiali da e per le cave dei bacini marmiferi di Carrara attraverso le pese comunali e/o convenzionate devono essere preventivamente comunicati al Comune e registrati nel sistema informatico delle pese pubbliche con attribuzione di un apposito "numero di autorizzazione", anche ai fini di quanto stabilito dal presente articolo e di quanto stabilito dal successivo art. 7 del presente Regolamento. La richiesta del "numero di autorizzazione", a firma del legale rappresentante pro-tempore dell'intestatario dell'autorizzazione all'escavazione e dell'intestatario/legale rappresentante pro tempore della società avente la disponibilità dell'autocarro, deve pervenire agli uffici comunali unitamente a copia della carta di circolazione dell'autocarro interessato. All'entrata in vigore del presente Regolamento, agli autocarri già correttamente registrati nel sistema informatico delle pese comunali viene automaticamente attribuito un "numero di autorizzazione". Inoltre, in sede di rilascio di nuove autorizzazioni all'escavazione, o in tutti i casi nei quali il competente ufficio comunale debba modificare l'autorizzazione in vigore, sarà espressamente introdotta la prescrizione secondo cui tutti gli autocarri che trasportino materiale per la cava, siano essi di proprietà o siano di proprietà di terzi soggetti di cui la cava si avvale, vengano preventivamente comunicati e registrati nel sistema informatico delle pese pubbliche con attribuzione di un apposito "numero di autorizzazione". In violazione di tale prescrizione si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 52 della L.R. Toscana 35/2015 e s.m.i.
3. Le operazioni di pesatura devono essere obbligatoriamente effettuate durante i giorni e gli orari di apertura delle pese pubbliche e, nel caso delle pese convenzionate, nei giorni ed orari stabiliti dalla specifica Convenzione. In tutte le ipotesi di omessa pesatura per fatto addebitabile al trasportatore, anche accertata tramite il sistema di rilevazione dei transiti in funzione presso la "Strada dei Marmi" o con altre modalità, i competenti uffici comunali provvederanno, oltre ad applicare le eventuali sanzioni previste dalla L.R. Toscana n. 35/2015, dal Codice della Strada e/o dal presente regolamento, a determinare il contributo di estrazione applicando la tariffa più alta in vigore, rispettivamente per i materiali da taglio e per i derivati dei materiali da taglio, considerando il mezzo a pieno carico ed emettendo la nota di pagamento direttamente al vettore dell'automezzo, individuato secondo quanto rilevato dalla documentazione fotografica acquisita elettronicamente dal sistema di controllo della c.d. "Strada dei Marmi" o con altre modalità. Nel caso in cui, a seguito di omessa pesatura, venga rilevato attraverso il controllo elettronico posto all'ingresso della "Strada dei Marmi" o con altre modalità che il cassone dell'autocarro risulti coperto e, pertanto, non sia possibile identificare il carico trasportato dagli autocarri adibiti al trasporto di materiali da taglio e di derivati di materiali da taglio, sarà applicata all'intero carico la tariffa più alta tra quelle dei materiali da taglio di cui al precedente art. 3, oltre alle eventuali,

ulteriori sanzioni previste dalla L.R. Toscana n. 3572015, dal Codice della Strada e/o dal presente regolamento.

4. Durante le operazioni di pesatura, gli autocarri che trasportano materiale da taglio e derivati dei materiali da taglio devono avere i cassoni ed i pianali completamente scoperti per consentire le riprese e le registrazioni video-fotografiche dei carichi trasportati. Nel caso in cui il trasportatore ometta di scoprire il carico del camion adibito al trasporto dei suddetti materiali impedendo, così, il controllo del materiale effettivamente trasportato, sarà applicata all'intero carico la tariffa più alta tra quelle di cui all'art. 3.
5. In caso di discordanza tra quanto dichiarato dai soggetti interessati in sede di operazioni di pesatura e quanto verificato, anche successivamente, attraverso l'esame della documentazione video-fotografica acquisita elettronicamente dal sistema di controllo della c.d. "Strada dei Marmi" e/o con altre modalità, il personale comunale addetto alle pese pubbliche procede d'ufficio, ai fini della emissione delle note di pagamento, alle necessarie registrazioni contabili di modifica, dandone preventiva comunicazione agli stessi soggetti e fatta salva l'applicazione delle eventuali, ulteriori sanzioni previste dalla L.R.T. n.35/2015 e s.m.i., dal Codice della Strada e/o dal presente regolamento.
6. Tutti gli autocarri in discesa dai bacini marmiferi di Carrara e diretti verso la "Strada dei Marmi", ancorché già transitati da pese convenzionate, sia che trasportino materiali soggetti al pagamento del contributo di estrazione, sia che trasportino materiali non soggetti al pagamento del contributo di estrazione o siano essi vuoti, sono obbligati alle operazioni di pesatura e lavaggio presso l'impianto comunale di Miseglia, al fine di consentire al personale comunale le necessarie verifiche. Sono esenti dall'obbligo del lavaggio i veicoli con larghezza superiore a m.2,55 e/o altezza superiore a m.4. Il servizio di lavaggio per gli automezzi di Miseglia, nonché il servizio di accertamento e pesatura, anche presso impianto convenzionato, non comportano il pagamento di specifici diritti di pesatura. Sono invece soggette al pagamento dei diritti di pesatura le pesate effettuate per trasporti non finalizzati alla determinazione del contributo di estrazione, qualora tale servizio sia espressamente richiesto, con rilascio di scontrino di pesatura. In tal caso saranno applicati i diritti di pesatura secondo gli importi che saranno determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
7. In base a quanto stabilito dall'art. 27 comma 10) Legge Regionale Toscana n° 35/2015 e s.m.i., il pagamento del contributo di estrazione è corrisposto dal Titolare della Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa nota di pagamento da parte dei competenti uffici comunali. Il pagamento può essere effettuato a mezzo addebito diretto bancario (SDD) o a mezzo bonifico bancario.
8. Ai soli fini del pagamento del contributo di estrazione sui derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva ha facoltà di delegare uno o più soggetti terzi incaricati della gestione del materiale senza che ciò comporti alcuna sostituzione e/o novazione del soggetto obbligato nei confronti del Comune, il cui unico onere, approvata la delega al pagamento, è quello di richiedere preventivamente il pagamento al soggetto delegato alle condizioni e nei limiti sotto precisati. Le "note di pagamento" relative al materiale oggetto di delega al pagamento continueranno ad essere intestate al soggetto delegante, titolare di

autorizzazione all'escavazione, con la specificazione degli importi relativi ai transiti ed alle pesate effettuati dai soggetti delegati. Il soggetto delegato, al fine di ottemperare al pagamento di quanto di propria competenza, riceverà quindi un documento denominato "nota di dettaglio", contenente l'indicazione di tutti i viaggi mensili delegati effettuati, con i relativi importi suddivisi, nel caso di più deleghe, per cava e per soggetto delegante. Il delegante, titolare dell'autorizzazione alla escavazione, risponderà sempre e comunque nei confronti del Comune dell'eventuale insolvenza del soggetto delegato. Ricevuto il corretto pagamento di quanto dovuto dal soggetto delegato, l'obbligazione si estingue. Il soggetto delegato non potrà sollevare nei confronti del Comune contestazioni e/o eccezioni che attengano ai rapporti giuridici sussistenti tra il Comune ed i titolari dell'autorizzazione alla escavazione, né ai rapporti tra il soggetto delegato e quello delegante. Il Comune ammetterà dunque esclusivamente la presentazione di mere deleghe al pagamento e non forme di accollo del debito e/o fattispecie similari. Il soggetto delegato alla gestione dei derivati dei materiali da taglio ed al pagamento del contributo di estrazione dovrà preventivamente fornire tutti gli elementi di identificazione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei materiali, i quali dovranno ottenere apposito "numero di riconoscimento" ai sensi del precedente comma 2) del presente articolo.

9. La possibilità di delegare il pagamento di cui al precedente comma 8) è subordinata alle seguenti prescrizioni:
- a) la delega deve risultare da apposita richiesta scritta e formulata esclusivamente su modello predisposto dal Comune, contenente anche il nominativo del soggetto o dei soggetti delegati e gli elementi di identificazione degli automezzi da questi utilizzati per il trasporto dei materiali;
 - b) la richiesta di delega sarà oggetto di apposita verifica da parte del Comune; più nello specifico, i competenti uffici comunali dovranno verificare l'assenza in capo ai soggetti delegati di situazioni che possono essere in contrasto con la possibilità, o anche solo l'opportunità, di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione; il Comune richiederà quindi idonea documentazione quale il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., i titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di trasporto merci, le attestazioni sulla regolarità degli automezzi utilizzati, il certificato del casellario giudiziale, il certificato sulla regolarità fiscale e contributiva, il certificato antimafia. La delega sarà valida ed efficace nel caso di esito positivo delle verifiche svolte dal Comune; qualora i soggetti delegati abbiano già intrattenuto rapporti con il Comune e a loro carico non risultino pendenze pregresse, la validità della delega potrà essere riconosciuta sin dal momento della sua presentazione, fermo restando che la stessa delega cesserà ogni effetto e validità nei confronti del Comune nel caso in cui le verifiche svolte diano esito negativo;
 - c) il possesso dei requisiti sopra richiamati dovrà permanere per tutta la durata di validità della delega come condizione imprescindibile della validità ed efficacia della stessa;
 - d) unitamente alla richiesta di delega il titolare della autorizzazione all'escavazione o, in alternativa, il soggetto stesso delegato al pagamento è tenuto a presentare al Comune fidejussione "a prima richiesta" con primario istituto di credito o primaria compagnia assicurativa, con foro competente per eventuali controversie Massa Carrara, per importo pari al 50% dell'ammontare del contributo annuo più elevato tra quelli maturati nei precedenti 5 anni, imputabile alla cava di provenienza, dei materiali oggetto di delega di pagamento; la validità e la permanenza di detta fidejussione è condizione imprescindibile per la validità ed efficacia degli atti di delega; lo schema di detta fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere previamente

presentato al Settore competente per le necessarie valutazioni ed approvazione. Nel caso in cui venga scelto, come forma di pagamento, l'addebito diretto su conto corrente bancario (SDD), la fidejussione prestata potrà essere ridotta al 25% dell'ammontare del contributo annuo più elevato tra quelli maturati nei precedenti 5 anni ed imputabile alla cava di provenienza dei materiali di cui trattasi.

- e) nei casi in cui risultino contestualmente insolute da parte del soggetto delegato n. 2 (due) note di pagamento emesse dal Comune, anche non consecutive, la delega cesserà *ipso iure* di avere efficacia, così come cesserà qualsivoglia effetto nei confronti del Comune stesso che, conseguentemente, procederà ad emettere le successive note di pagamento esclusivamente nei confronti del titolare della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva dalla quale proviene il materiale trasportato. Le deleghe al pagamento in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere adeguate alle presenti norme entro il termine massimo di due mesi, dopodiché saranno considerate inefficaci e le successive richieste di pagamento del contributo di estrazione saranno indirizzate esclusivamente al "delegante", titolare di autorizzazione.

Art. 7

Determinazione della tara degli autocarri.

1. La determinazione del contributo di estrazione, il cui prezzo è fissato per unità di peso, deve essere effettuata al netto della "tara".
2. Per "tara" si intende il peso in ordine di marcia dell'autocarro preposto al trasporto del materiale lapideo, cioè dei materiali da taglio e dei derivati dei materiali da taglio.
3. Sono tenuti alla preventiva misurazione della tara tutti gli autocarri soggetti al trasporto dei materiali da taglio e dei derivati dei materiali da taglio che hanno accesso ai bacini marmiferi di Carrara, con le modalità di cui al successivo comma 4).
4. Tutti gli autocarri sono tenuti ad effettuare, di norma almeno una volta al mese, le operazioni di pesatura per la determinazione della tara; ai fini della determinazione della tara da utilizzare per dell'emissione delle note di pagamento del materiale trasportato e pesato, viene utilizzato il peso medio delle ultime tre pesature a vuoto rilevate per ogni singolo autocarro. La misurazione mensile della tara di ogni singolo autocarro è effettuata esclusivamente presso l'impianto di pesatura comunale di Miseglia attraverso un sistema automatizzato, costituito da un pannello elettronico ad alta visibilità installato in prossimità della c.d. "Strada dei Marmi", in direzione monti; tale sistema comunica ai conducenti le targhe dei singoli autocarri chiamati al controllo della tara. I conducenti degli autocarri che ricevono l'invito al controllo della tara sono tenuti ad effettuare le operazioni di pesatura immediatamente, accedendo alla pesa di Miseglia prima dell'ascesa verso i bacini marmiferi.
5. In attesa dell'acquisizione del valore medio delle ultime tre tare di cui al comma 4), saranno utilizzati i dati già registrati presso il sistema informatico dell'impianto di pesatura comunale; nel caso in cui non sia presente alcun dato nel sistema informatico comunale, la prima tara sarà acquisita tramite autocertificazione del conducente l'autocarro.

6. Nel caso in cui un autocarro subisca modifiche costruttive tali da comportare rilevanti differenze di peso in ordine di marcia, il conducente ha l'obbligo di segnalarle agli uffici delle pese Comunali ed a richiedere e procedere ad una nuova determinazione della tara; in tal caso, il sistema di taratura medio dovrà essere azzerato dal momento delle modifiche segnalate, utilizzando, fino all'acquisizione della media delle ultime tre tare, il nuovo valore rilevato.
7. Nel caso in cui un autocarro non effettuati, ai sensi e con le modalità di cui al precedente comma 4), la pesatura del mezzo ai fini della determinazione della tara, il medesimo autocarro viene chiamato nuovamente dal sistema automatizzato, in occasione del successivo transito in ascesa verso i bacini marmiferi, ad effettuare la pesatura;
8. In sede di rilascio di nuove autorizzazioni all'escavazione, o in tutti i casi nei quali il competente ufficio comunale debba modificare l'autorizzazione in vigore, sarà espressamente introdotta la prescrizione secondo cui tutti i mezzi che accedono ai bacini marmiferi di Carrara per trasportare materiale da taglio e/o derivati dei materiali da taglio provenienti da una o più cave, siano essi di proprietà del titolare dell'autorizzazione all'escavazione o siano di proprietà di terzi soggetti di cui la cava si avvale, procedano alla preventiva misurazione della tara con le modalità di cui ai commi precedenti.
9. Qualora sia ignorato l'invito al controllo della tara da parte di un mezzo di trasporto, viene data comunicazione dell'inadempimento al titolare dell'autorizzazione all'escavazione per conto del quale risulti che il mezzo abbia trasportato materiale da taglio e/o materiali da taglio; al medesimo titolare verranno quindi applicate, con le modalità di legge, le sanzioni di cui all'art 52 della L.R. Toscana e s.m.i.
10. Al fine di testare il sistema automatico della pesatura tara e di dare adeguata informazione ai trasportatori ed ai titolari di cava, sarà effettuata una sperimentazione del sistema stesso, non valida ai fini della fatturazione, per il periodo di un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8

Omesso o ritardato pagamento del contributo di estrazione.

1. Nel caso in cui il pagamento del contributo di estrazione non venga eseguito entro il termine di cui al comma 7) del precedente Art. 6, i competenti uffici comunali provvedono al recupero delle somme dovute nei confronti del titolare della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei termini e nei modi indicati all'art. 52 della L.R.T. n. 35/2015, ovvero con la maggiorazione di sanzioni e interessi al tasso legale maturati giorno per giorno dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito fino alla data della effettiva riscossione.
2. Il mancato pagamento, anche parziale, del contributo di estrazione comporta l'applicazione nei confronti del titolare della autorizzazione alla escavazione di quanto previsto dall'art. 52, commi 1, 2 e 3 della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i in ordine alle sanzioni, alla sospensione dell'attività estrattiva ed alla riscossione coattiva.
3. In caso di pagamento parziale di una "nota di pagamento" contenente, sia importi relativi al canone di concessione, sia importi relativi al contributo di estrazione, il soggetto responsabile del pagamento deve indicare con precisione la quota imputabile al canone di concessione e la quota imputabile al contributo di estrazione; in tal caso il Comune procede agli adempimenti di cui al

precedente comma 2) esclusivamente con riferimento agli importi che risultano ancora insoluti. Nel caso in cui non venga specificata la quota imputabile al canone di concessione ed al contributo di estrazione, gli importi versati vengono interamente imputati, in primo luogo agli interessi passivi maturati ed al canone di concessione e, successivamente, sussistendo ancora capienza, al contributo di estrazione.

4. Nel caso in cui il soggetto responsabile del pagamento ometta di indicare a quale nota di pagamento si riferisca il versamento, l'ufficio competente provvede ad imputare la somma versata alla nota di pagamento avente la data anteriore più vecchia.
5. Qualora il mancato pagamento del contributo di estrazione sui derivati dei materiali da taglio sia imputabile ad un soggetto delegato, i competenti uffici comunali, fermo restando quanto precisato dal precedente comma, procederanno, entro 15 giorni dalla verifica del mancato pagamento, ad emettere a carico sia del soggetto delegato inadempiente sia del soggetto delegante, un sollecito a regolarizzare la posizione debitoria entro i successivi 30 giorni. Trascorsa senza esito tale scadenza, l'ufficio competente potrà immediatamente procedere alla escussione della fidejussione di cui all'art. 6, Comma 9) lett. d), per un importo pari alle somme ancora dovute maggiorate degli interessi e delle sanzioni come sopra calcolati, oppure potrà procedere alla riscossione coattiva nei confronti del delegante ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 secondo le tempistiche e modalità di cui all'art. 52 della L.R.T. n. 35/2015.

Art. 9

Dilazioni di pagamento

1. Il soggetto titolare di autorizzazione all'escavazione ha facoltà di richiedere al Comune la dilazione di pagamento (rateazione) di importi insoluti relativi al contributo di estrazione, purché non ancora sottoposti a procedura di riscossione coattiva di cui all'Art. 52 comma 3) della L.R.T. n. 35 del 25 marzo 2015 e s.m.i..
2. L'approvazione del piano di dilazione di pagamento degli importi insoluti interrompe i termini e gli effetti di cui all'Art. 52, comma 3) della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i., relativi alla sospensione dell'autorizzazione all'escavazione ed alla riscossione coattiva.
3. Sono oggetto di dilazione tutti gli importi ancora insoluti relativi alle note di pagamento emesse dal Comune al netto di eventuali pagamenti parziali, maggiorati delle sanzioni maturate alla data di presentazione della domanda di dilazione del pagamento e degli interessi moratori conteggiati al tasso legale, calcolati dalla data di scadenza del pagamento (fine mese successivo alla nota di pagamento emessa) alla data di accoglimento della domanda di dilazione.
4. Il piano di ammortamento è calcolato con il metodo a rate costanti ed è presentato sotto forma tabellare; saranno inclusi gli interessi di dilazione calcolati dalla data di accoglimento della domanda, per tutta la durata del piano, al tasso legale vigente al momento dell'approvazione del piano di ammortamento.
5. La durata della dilazione di pagamento varia in base all'importo complessivo oggetto di rateazione di cui al precedente comma 3) :

- importi fino a €. 100.000,00: durata non superiore a 12 rate mensili;
 - importi fino a €. 200.000,00: durata non superiore a 24 rate mensili;
 - importi fino a €. 300.000,00: durata non superiore a 36 rate mensili;
 - importi oltre €. 300.000,00: durata non superiore a 60 rate mensili.
6. La domanda di dilazione dovrà essere inoltrata al Dirigente dell'ufficio competente e dovrà necessariamente essere accompagnata da:
- acconto pari al 10% degli importi insoluti oggetto di rateazione (importo complessivo insoluto al netto di sanzioni e interessi moratori);
 - fidejussione bancaria o assicurativa "a prima richiesta" con primario istituto di credito o primaria compagnia assicurativa, foro competente per eventuali controversie Massa Carrara, per gli importi di cui al precedente comma 3), ovvero importo pari al 100% del capitale oggetto di rateazione, comprensivo di sanzioni e interessi moratori; la fidejussione dovrà avere una durata pari al piano di rateazione, maggiorato di un anno. Ogni anno la garanzia prestata potrà essere rideterminata dal contraente, previa approvazione del Comune, detraendo dall'importo garantito la quota del debito già pagata.
7. La validità del piano di rateazione è subordinata alle seguenti prescrizioni inderogabili:
- pagamento regolare di tutte le note di pagamento emesse successivamente al periodo oggetto di rateazione;
 - pagamento regolare di tutte le rate previste nel piano di dilazione. La mancata corresponsione di due "note di pagamento" successive al periodo oggetto di rateazione, anche non consecutive, o di due rate del piano di dilazione anche non consecutive comporterà la revoca del piano stesso, l'immediata escussione della garanzia fideiussoria prestata e l'applicazione di quanto previsto dall'art. 52, comma 3) della L.R.T. n. 35/2015 e s.m.i.
8. Il pagamento delle rate dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro e non oltre la scadenza indicata nel piano di dilazione approvato.

Art. 10

Comunicazioni

1. Tutte le richieste, comunicazioni formali, atti o altra documentazione inerenti al presente Regolamento dovranno essere inviati dai soggetti interessati al Comune esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec).

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019.


2. Con l'entrata in vigore del Regolamento sono abrogati il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 26 febbraio 2016, nonché ogni altro provvedimento adottato dagli organi comunali in materia di contributo di estrazione.



ALLEGATO "A"

Scheda merceologica			
cava n.	xx	nome cava	nome ditta

A	B	C	D	E	F	G
Qualità	Tipologia merceologica	% Tipologia merceologica presente in cava sulla produzione totale	TIPOLOGIE PRODUTTIVE			Tot. tipol. Prod.
			% Blocchi squadri / sani	% Blocchi semisquadri / difettosi	% Blocchi informi	
Marmo	Tip. Merceol. "a"	%	%	%	%	100%
Marmo	Tip. Merceol. "b"	%	%	%	%	100%
Marmo	Tip. Merceol. "c"	%	%	%	%	100%
TOTALE		100%				



ALLEGATO "A"

Scheda di valutazione merceologica	
Cava n. "n."	"Nome Cava"
"Nome Impresa"	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Qualità	Tipologia merceologica	Blocchi squadriati / sani		% Blocchi semisquadriati / difettosi		% Blocchi informi				
		%	Valore mercato	%	Valore mercato	%	Valore mercato			
Marmo	Tip. Merceol. "a"	0%	€ 0	0%	€ 0	0%	€ 0	€ 0	0%	€ 0,00
Marmo	Tip. Merceol. "b"	0%	€ 0	0%	€ 0	0%	€ 0	€ 0	0%	€ 0,00
Marmo	Tip. Merceol. "c"	0%	€ 0	0%	€ 0	0%	€ 0	€ 0	0%	€ 0,00
								TOTALE	100%	€ 0,00

